



Comune di Torre di Mosto

Provincia di Venezia

Piazza Indipendenza, 1 – c.a.p. 30020 - Tel. 0421/324440 – fax 0421/324397
P.I./C.F.: 00617460274 – www.comune.torredimosto.ve.it

oo *** oo

APPRODO “RIVAGRANDA”

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI SPAZI PER L’ATTRACCO DI NATANTI SUL FIUME LIVENZA

(approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 30.03.2009)

Sommario

ARTICOLO 1 - OGGETTO.....	3
ARTICOLO 2 - DIVIETI.....	3
ARTICOLO 3 - ALAGGIO NATANTI.....	3
ARTICOLO 4 - UTILIZZO DEI PONTILI.....	3
ARTICOLO 5 - SERVIZI.....	3
ARTICOLO 6 - AUTORIZZAZIONI.....	4
ARTICOLO 7 - DOMANDE.....	4
ARTICOLO 8 - TARIFFA D'USO.....	4
ARTICOLO 9 - SCADENZA ASSEGNAZIONE.....	4
ARTICOLO 10 - PRIMA APPLICAZIONE.....	4

APPRODO “RIVAGRANDA”

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DEGLI SPAZI PER L’ATTRACCO DI NATANTI

SUL FIUME LIVENZA

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità per l’utilizzo della struttura denominata: “Approdo RIVAGRANDA” realizzata dal Comune di Torre di Mosto sul fiume Livenza alla confluenza di via Due Giugno con Via F.lli Bandiera e che nel prosieguo del presente atto sarà indicata per brevità come: Approdo, e dei servizi ad essa pertinenti.

La struttura facente parte dell’Approdo oggetto del presente Regolamento è rappresentata da:

- i pontili d’attracco con n. 10 posti barca
- il pontile terrazzato in struttura metallica e legno
- l’attracco per barche di grandi dimensioni
- lo scivolo per l’alaggio dei natanti.

ARTICOLO 2 - DIVIETI

La sosta di persone nell’Approdo non è soggetta ad alcuna limitazione salvo il rispetto delle seguenti norme comportamentali:

- a) è vietato abbandonare rifiuti sulle strutture dell’Approdo,
- b) è vietato insozzare con vernici od altro le strutture dell’Approdo,
- c) è vietato utilizzare i pontili per la pesca,
- d) è vietato occupare con materiale di qualsiasi genere i pontili,
- e) è vietato utilizzare i pontili per attività di balneazione.

Per la violazione agli obblighi di cui al presente articolo si applica l’oblazione in via breve di € 150,00, salvo l’ammontare dei maggiori danni.

ARTICOLO 3 - ALAGGIO NATANTI

L’alaggio di natanti tramite l’apposito scivolo non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo la responsabilità per eventuali danni arrecati alla struttura a causa dello scorretto utilizzo della stessa.

ARTICOLO 4 - UTILIZZO DEI PONTILI

L’utilizzo dei pontili per l’ancoraggio di natanti non è soggetto ad alcuna limitazione salvo quanto di seguito disposto:

- a) l’utilizzo dei pontili è vietato a natanti che superino i 6,5 mt. di lunghezza,
- b) l’utilizzo dell’attracco per barche di grandi dimensioni è riservato prioritariamente all’ancoraggio di battelli che svolgano servizio di trasporto di persone lungo il Fiume Livenza ed in possesso della relativa concessione, pertanto il proprietario dell’eventuale natante non in possesso di detti requisiti che abbia ancorato lo stesso in detto pontile dovrà provvedere al suo immediato spostamento all’arrivo del battello che ha priorità nell’utilizzo del pontile o, in sua assenza vi provvederà personale del Comune,
- c) l’utilizzo dei pontili è riservato ai soggetti che siano in possesso della necessaria autorizzazione per l’utilizzo dei servizi connessi a detti pontili come disciplinata dagli articoli che seguono.

Per la violazione agli obblighi di cui al presente articolo si applica l’oblazione in via breve di € 150,00 salvo l’ammontare dei maggiori danni.

ARTICOLO 5 - SERVIZI

I servizi offerti dal Comune relativamente ai pontili sono i seguenti:

- a) utilizzo della apposita presa di erogazione dell'acqua potabile o per la pulizia dei natanti.
- b) utilizzo della apposita presa per la erogazione di energia elettrica ad uso esclusivo dello svolgimento di operazioni di manutenzione del natante o inerenti l'utilizzo del natante durante la sua sosta nell'Approdo,
- c) pulizia e tenuta in ordine dell'area del pontile.

ARTICOLO 6 - AUTORIZZAZIONI

L'autorizzazione all'utilizzo di detti servizi può essere rilasciata ad un numero di richiedenti non superiore alla capienza.

L'autorizzazione potrà essere stagionale, occasionale o permanente.

Si considera:

a) stagionale l'autorizzazione per i seguenti periodi:

- dal 1° aprile al 30 settembre,
- dal 1° ottobre al 31 marzo.

b) permanente l'autorizzazione della durata dell'intero anno dal 1° gennaio al 31 dicembre

d) occasionale l'autorizzazione non superiore a gg. 5.

ARTICOLO 7 - DOMANDE

Per ottenere la autorizzazione stagionale o permanente gli interessati dovranno produrre istanza al Comune nel periodo ricompreso fra il 30° ed il 15° giorno antecedente l'inizio del periodo di durata della autorizzazione indicando:

- generalità del proprietario del natante, indirizzo e recapito telefonico
- estremi di identificazione del natante,
- dimensioni e caratteristiche del natante.

Le autorizzazioni saranno rilasciate dal competente Responsabile del Servizio entro i successivi 10 giorni nel rispetto dei seguenti criteri:

- data di presentazione della domanda,
- rispetto del criterio inerente la dimensione massima del natante,
- priorità nella assegnazione a favore dei richiedenti residenti nel Comune di Torre di Mosto.

Le autorizzazioni occasionali, potranno essere rilasciate solo qualora non si sia raggiunto il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili riferite al periodo interessato e vi sia quindi disponibilità di posti.

Le autorizzazioni saranno rilasciate entro il giorno successivo alla presentazione della richiesta.

ARTICOLO 8 - TARIFFA D'USO

Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli sono soggette al pagamento di una tariffa d'uso nell'ammontare determinato annualmente dalla Giunta e, rapportate a giorno, varranno anche per le autorizzazioni già rilasciate per il periodo successivo al 1° gennaio .

La tariffa dovrà essere versata in unica soluzione pena la decadenza della stessa:

- entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione per quelle stagionali o permanenti,
- all'atto del rilascio della autorizzazione, per quelle occasionali.

Le tariffe per le autorizzazioni occasionali saranno pari a quella valevole per la autorizzazione stagionale del periodo interessato, ragguagliata a giorno e maggiorata del 50%.

L'eventuale conguaglio in forza di quanto disposto al precedente comma 1°, dovrà essere versato entro il 28 febbraio .

ARTICOLO 9 - SCADENZA ASSEGNAZIONE

Ogni titolare di una autorizzazione stagionale o permanente, avrà preferenza nella assegnazione della autorizzazione stagionale o permanente per il periodo immediatamente successivo alla scadenza di quello di cui è già titolare, a condizione che abbia fatto espressa richiesta di voler esercitare tale diritto di opzione all'atto della presentazione della istanza di cui al precedente articolo 7 e che, all'atto del versamento della tariffa, versi un acconto sul periodo che intende opzionare pari al 30% della tariffa dovuta per detto ulteriore periodo.

ARTICOLO 10 - PRIMA APPLICAZIONE

Per l'anno 2009 le domande di autorizzazione stagionale e permanente dovranno essere presentate nel periodo 1 aprile - 30 aprile.

Le tariffe permanenti saranno ridotte in rapporto al minor periodo di durata effettiva della autorizzazione.